

La Consulta: «Intollerabili le agevolazioni che danno privilegi ingiustificati»

Finanza pubblica

La Corte chiede a Trento di rivedere l'esenzione dal contributo di costruzione

Gianni Trovati

ROMA

«La Costituzione non tollera trattamenti di favore» che si risolvono in «privilegi ingiustificati», tanto più in un Paese colpito da una «grave crisi finanziaria» e oggi impegnato in un piano di risanamento che chiede il contributo di tutti per arrivare in sette anni a un avanzo primario strutturale del 3,3% del Pil (oltre 80 miliardi) indispensabile per garantire la riduzione del debito. E la Consulta «non può esimersi da un sindacato particolarmente stringente su tutte quelle norme che, poste alla sua attenzione, si dimostrano, anche fuori dall'ambito strettamente fiscale» prive di una finalità collegabile «all'attuazione di altri principi costituzionali o al bene comune, creando arbitrari privilegi».

Lo sostiene la stessa Corte costituzionale nella sentenza 182/2024 (redattore Antonini) depositata ieri, che nasce dall'esame di un'esenzione decisa nel 2015 dalla Provincia autonoma di Trento sul contributo di costruzione per le prime case, ma che con l'indicazione plastica di un principio generale supera i confini ristretti della questione specifica.

La decisione nasce da una vicenda minore nelle sue dimensioni economiche, ma cruciale nelle sue implicazioni generali. Dal 2015 in Provincia di Trento il «contributo di costruzione», quello che si paga per

compensare l'aumento del carico urbanistico, non è dovuto per le abitazioni principali fino a 120 metri quadrati non «di lusso», a patto che «il richiedente e il suo coniuge, non divorziati né separati giudizialmente» non siano proprietari di un'altra casa in Provincia. Il Tar del Trentino ha portato le carte alla Consulta proprio per quest'ultimo aspetto, giudicando irragionevole la differenza di trattamento fra coniugi e conviventi di fatto. Ma il problema è molto più ampio, spiegano i giudici delle leggi.

Prima di tutto l'esenzione non contempla limiti di reddito o patrimonio, con la conseguenza che può essere applicata anche «a chi, abiente e in ipotesi già proprietario di



I giudici prospettano esami «particolarmente stringenti» su norme di agevolazione anche non fiscale

numerose abitazioni fuori dalla Provincia, decide di stabilire la propria residenza nel territorio provinciale». Con il risultato che le «esternalità negative» non compensate per il mancato pagamento del contributo finiscono per gravare sulla «fiscalità generale»: cioè su tutti, compreso chi un'abitazione di proprietà non ce l'ha proprio perché non ha i soldi per comprarla. Si configura così il «privilegio», ritenuto non tollerabile anche perché scollegato dall'attuazione di altri principi costituzionali come la tutela della famiglia o il diritto alla salute. Alla Provincia di Trento, la sentenza chiede quindi di correggere il tiro sul complesso del quadro normativo sul tema. Ma le indicazioni dei giudici costituzionali valgono per tutti.